

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 2014.

Riparto del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 per le annualità 2013 e 2014, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che ha prorogato fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza e l'articolo 2, comma 1 che prevede l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che il comma 2, articolo 2, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che operano in qualità di Commissari delegati, è stabilita la ripartizione del predetto Fondo fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nonché sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, ai fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate;

Considerato, altresì, che ai fini del riparto del predetto Fondo il comma 2, articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, stabilisce che la relativa proposta è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012 con il quale sulla proposta dei Presidenti delle predette regioni, sono stati dettati in via immediata criteri generali per la concessione, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, di

contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili danneggiati, al fine di favorire prioritariamente il rientro delle popolazioni nelle abitazioni;

Considerato che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012 sono state ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 per il solo anno 2012 e che occorre pertanto provvedere ad un nuovo riparto per gli anni 2013 e 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 febbraio 2013 con il quale, al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ciascun Presidente di Regione in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, nel limite stabilito con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, può riconoscere un contributo ai soggetti e secondo le modalità di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni;

Visto il Protocollo d'intesa firmato in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati;

Sulla proposta dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - Commissari delegati, formulate, rispettivamente, con note del 3 dicembre 2013 prot. CR. 2013.0030166, del 4 dicembre 2013 prot. AI.2013.0091863 e del 2 dicembre 2013 prot. 523570/14;


Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, per gli anni 2013 e 2014, le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sulla base dei livelli di danneggiamento finora riscontrati nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, al netto delle risorse di copertura degli interventi, di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, come convertito, all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che non sono effettuati dai Presidenti delle regioni mediante le relative contabilità speciali, sono così ripartite:

- a. 92,3 % in favore della regione Emilia-Romagna;
- b. 6,7 % in favore della regione Lombardia;
- c. 1% in favore della regione Veneto.



2. La ripartizione di cui al comma 1, potrà essere ride-terminata, entro il 1° luglio 2014, all'esito di una valutazione definitiva dei danni fornita dalle regioni interessate. Contestualmente i Commissari delle regioni si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al monitoraggio degli interventi effettuati con le risorse annualmente rese disponibili a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, come convertito, secondo modalità convenute tra i soggetti interessati ai fini di una trasmissione informatizzata dei dati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2014

*Il Presidente del Consiglio
dei ministri*

LETTA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
SACCOMANNI

14A01153

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 gennaio 2014.

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le Amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 23 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 45 che prevede l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che dalle risultate relative all'esercizio 2011 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative, euro 95.967.411,68 a fronte di 123.310 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, euro 862.658,60 a fronte di 11.500 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le Amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2011, nella seguente misura:

euro 778,26 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative;

euro 75,01 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

